

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

L'inserimento da parte del candidato dei propri dati anagrafici nella busta contenente l'elaborato scritto genera un automatismo espulsivo dal concorso¹

Tar Lazio, sez. I, 7 agosto 2024, n. 15735

La vicenda processuale nasce da un ricorso proposto al Tar Lazio da una candidata che, nell'ambito di una procedura di reclutamento per la magistratura ordinaria, si era vista annullare, da parte della Commissione giudicatrice, la prova scritta per la presenza di un palese elemento di riconoscimento in quanto, all'interno della busta contenente l'elaborato della medesima prova, era stato rinvenuto un foglio con indicazione delle generalità della candidata.

Tale foglio era stato consegnato alla ricorrente al termine del controllo dei testi consultabili in sede di esame e avrebbe dovuto rimanere esposto sul banco al fine di consentire ulteriori verifiche nel corso dello svolgimento della prova; invece il foglio è stato inserito dalla candidata all'interno della busta contenente l'elaborato.

Con il ricorso viene contestata la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, R.D. 15 ottobre 1925 n. 1860 che prevede l'annullamento dell'esame "*dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere*".

In particolare la candidata ricorrente sostiene che l'annullamento delle prove di esame può essere disposto soltanto se la riconoscibilità del concorrente sia ascrivibile ad un comportamento volontario, intenzionale e finalizzato del medesimo.

¹ Ha collaborato alla stesura del presente documento Giacomo Verde Università del Molise

Per sostenere tale tesi la ricorrente richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per poter ritenere violata la regola dell'anonimato nei concorsi, debbano ricorrere due circostanze: l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione e il suo utilizzo intenzionale da parte del candidato.

Ad avviso della ricorrente, nel caso in esame non vi sarebbe l'intenzionalità nell'utilizzazione del segno di riconoscimento, in quanto la scheda con le generalità sarebbe stata inserita del tutto inavvertitamente nella busta contenente l'elaborato a causa della concitazione e dello stress dell'esame.

Il Tar adito ritiene infondato il ricorso e lo rigetta, enunciando un principio che, sebbene riferito ad una procedura concorsuale per la magistratura ordinaria, ha comunque valenza di carattere generale.

Il Collegio rimarca come la normativa di riferimento preveda una serie di adempimenti al fine di garantire l'anonimato degli elaborati, impedendo la riconducibilità degli stessi ad un candidato determinato, e di tutelare la *par condicio* dei concorrenti, in ossequio ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, nonché di uguaglianza nelle condizioni di accesso ai pubblici uffici².

Il criterio dell'anonimato ha una valenza generale ed incondizionata, in quanto "*mira ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva*"³.

Nella fattispecie in esame il criterio dell'anonimato è stato violato in modo oggettivo e incontrovertibile, in quanto la Commissione esaminatrice, nella busta contenente l'elaborato, ha rinvenuto anche una scheda che riportava le generalità della candidata ricorrente che lo aveva redatto.

Per i giudici "*l'inserimento del predetto foglio nella busta, inoltre, per quanto possa essere stato dovuto ad un errore di distrazione conseguente alla concitazione*

² TAR Lazio – Roma, Sez. I, 20 settembre 2010, n. 32366.

³ Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26.

dell'esame, è stato pur sempre conseguenza di una condotta posta in essere dalla candidata". Tale errore configura la violazione del criterio dell'anonimato dal momento che la candidata si è fatta "comunque" riconoscere dalla Commissione prima della correzione del suo elaborato e pertanto bene ha operato la Commissione nell'annullare l'esame della candidata.

Per il Tar questa fattispecie non è assimilabile a quelle che vedono i candidati apporre ai propri elaborati dei segni grafici particolari e anomali, che potrebbero essere considerati elementi di riconoscimento. Esclusivamente per queste ultime ipotesi la regola dell'anonimato degli elaborati scritti non va intesa in modo eccessivamente rigido, da comportare l'invalidità delle prove ogni qualvolta sussista un'astratta possibilità di riconoscimento, ma è necessario *"che emergano anche elementi atti a provare l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato"*⁴. Per il Tar, infatti, solo in quei casi *"la sussistenza dell'elemento della intenzionalità viene richiesta al fine di mitigare il rigido automatismo che potrebbe instaurarsi tra l'astratta possibilità di riconoscimento, da un lato, e la violazione della regola dell'anonimato, dall'altro lato"*.

Nella fattispecie in esame, invece, non viene in evidenza l'astratta possibilità di riconoscere la candidata prima della correzione del suo elaborato, bensì il riconoscimento certo della stessa da parte della Commissione. Secondo i giudici richiedere, anche in questi casi, l'accertamento di una specifica intenzionalità del candidato di farsi riconoscere, determinerebbe *"una completa neutralizzazione di tutte le previsioni volte a garantire l'anonimato dei concorrenti nella fase di correzione delle loro prove"*.

⁴Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26.